UNIVERSITÀ DI TRENTO

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DI PROFESSORI E DI RICERCATORI E PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DI PROFESSORI E DI RICERCATORI E PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

INDICE

Art. 1 – Finalità del Regolamento e definizioni 6

Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria 7

Art. 3 – Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere 9

Capo I – Procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia 9

Art. 4 – Attivazione delle procedure selettive finalizzate alla chiamata 9

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive 11

Art. 6 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione 12

Art. 7 – Procedura di valutazione delle candidature 12

Art. 8 – Termine della procedura di valutazione 13

Art. 9 – Delibera di chiamata 13

Art. 10 – Natura del rapporto di lavoro 14

Art. 11 – Norme transitorie e finali 14

Capo II – Procedure per la chiamata diretta nei ruoli dei professori e dei ricercatori 15

Art. 12 – Finalità 15

Art. 13 – Natura del rapporto di lavoro 15

Art. 14 – Destinatari delle chiamate 15

Art. 15 – Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata diretta 16

Art. 16 – Valutazione ed equiparazione dei profili 17

Art. 17 – Norme transitorie e finali 17

Capo III – Procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori senior 18

Art. 18 – Finalità 18

Art. 19 – Natura del rapporto di lavoro 18

Art. 20 – Tipologia e durata 19

Art. 21 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa 19

Art. 22 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa 20

Art. 23 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici 21

Art. 24 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa 22

Art. 25 – Termine della procedura di valutazione comparativa 23

Art. 26 – Delibera di chiamata 23

Art. 27 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento 24

Art. 28 – Trattamento economico 25

Art. 29 – Regime di Incompatibilità 25

Art. 30 – Norme transitorie e finali 26

Capo IV – Procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori IN TENURE TRACK 27

Art. 31– Finalità 27

Art. 32 – Natura del rapporto di lavoro 27

Art. 33 – Tipologia e durata 27

Art. 34 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa 27

Art. 35 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa 29

Art. 36 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici 29

Art. 37 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa 30

Art. 38 – Termine della procedura di valutazione comparativa 31

Art. 39 – Delibera di chiamata 31

Art. 40 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento 32

Art. 41 – Trattamento economico 33

Art. 42 – Regime di Incompatibilità 34

Art. 43 – Norme transitorie e finali....35

Capo V – Procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori post-doc 36

Art. 44 – Finalità....36

Art. 45 – Natura del rapporto di lavoro 36

Art. 46 – Tipologia e durata....36

Art. 47 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa 36

Art. 48 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa....38

Art. 49 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici 38

Art. 50 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa 39

Art. 51 – Termine della procedura di valutazione comparativa 40

Art. 52 – Delibera di chiamata....41

Art. 53 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento 41

Art. 54 – Proroga dei contratti di ricercatore post-doc....42

Art. 55 – Trattamento economico....42

Art. 56 – Regime di Incompatibilità 43

Art. 57 – Norme transitorie e finali....44

Capo VI – Procedure per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010....45

Art. 58 – Definizione....45

Art. 59 – Modalità di attivazione dell'assegno di ricerca....45

Art. 60 – Requisiti dei candidati....46

Art. 61 – Modalità di selezione....46

Art. 62 – Contratto....47

Art. 63 – Importo dell'assegno 48

Art. 64 – Durata e rinnovi 48

Art. 65 – Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa 49

Art. 66 – Divieto di cumulo 49

Art. 67 – Incompatibilità 49

Art. 68 – Risoluzione del rapporto 50

Capo VII – Procedure valutative di progressione di carriera 50

Art. 69 – Valutazione dei titolari dei contratti di ricercatore senior di cui all'art. 20 del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato 50

Art. 70 – Valutazione dei titolari dei contratti di ricercatore in tenure track di cui all'art. 33 del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato 51

Art. 71 – Valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia 52

Art. 72 – Valutazione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia 53

Art. 73 – Norme transitorie e finali 54

Art. 1 – Finalità del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle indicazioni comunitarie, le procedure di reclutamento e di progressione di carriera di professori e di ricercatori e di conferimento degli assegni di ricerca.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

   a) per "ricercatori *senior* di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010": i titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, attivato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79;

   b) per "ricercatori *in tenure track* di cui all'art. 24, comma 3 della L. 240/2010": i titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di sei anni per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, attivato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, nel testo vigente dopo la data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79;

   c) per "ricercatori *post-doc* di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010": i titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, attivato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79;

   d) per "assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010": gli assegni di ricerca erogati nell'ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a programmi di ricerca, attivati ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79.
3. L'Università degli Studi di Trento, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, attiva procedimenti per:
   a) (Capo I) la chiamata a seguito di procedura selettiva dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 240/2010;
   b) (Capo II) il reclutamento mediante chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori in attuazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2011;
   c) (Capo III) la chiamata a seguito di procedura di valutazione comparativa di ricercatori *senior* di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010;

d) (Capo IV) la chiamata a seguito di procedura di valutazione comparativa di ricercatori *in tenure track* di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010;

e) (Capo V) la chiamata a seguito di procedura di valutazione comparativa di ricercatori *post-doc* di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010;

f) (Capo VI) il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010;

g) (Capo VII) la chiamata, previa positiva valutazione, dei seguenti soggetti in servizio presso l'Ateneo, a condizione che gli stessi abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010:

   g1) i ricercatori *senior* di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010, nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell'art. 24, comma 5, L. 240/2010;

   g2) i ricercatori *in tenure track* di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010, nel ruolo dei professori associati;

   g3) i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010.

Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria

1. Il Consiglio di amministrazione delibera le risorse disponibili per la programmazione, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente.
2. Le strutture accademiche, per l'attivazione delle procedure di chiamata di cui al presente Regolamento, utilizzano le risorse a loro assegnate dal Senato accademico, coerentemente con la programmazione di cui al comma 1 del presente articolo e con il piano strategico pluriennale di Ateneo.
3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle chiamate di cui al comma 3, lettera g1) e g2) dell'art. 1, in caso di esito positivo della prevista procedura di valutazione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010 e dei ricercatori *in tenure track* di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010.
4. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola almeno un quinto delle risorse disponibili

per posti di professore di ruolo alla chiamata in qualità di professore di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), L. 240/2010, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'art. 7, comma 5-bis, L. 240/2010.

5. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola almeno un quinto delle risorse disponibili per posti di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale di indizione della procedura, che non siano professori di prima fascia già in servizio.

6. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore *in tenure track* di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010, in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

7. Fino al 31 dicembre 2025, l'Ateneo può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 3, lettera g3) dell'art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'Ateneo può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 3, lettera g1) e g2) dell'art. 1.

8. In aggiunta alle risorse deliberate dal Consiglio di amministrazione per la programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e di ricercatori possono essere:
   a) a totale o parziale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per professori, ricercatori *senior* di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010 e ricercatori *in tenure track* di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto nel caso di ricercatori post-doc di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010;
   b) a totale o parziale carico dei fondi nella disponibilità delle strutture accademiche;
   c) finanziati esplicitamente, all'interno dell'atto di indirizzo per l'università e la ricerca adottato dalla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento previa intesa con l'Università degli Studi di

Trento, attraverso la quota programmatica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, al fine dell'attuazione dei programmi di sviluppo ivi inclusi.

Art. 3 – Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere

1. Il Senato accademico, nelle materie riguardanti il reclutamento e lo sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore, si avvale del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, la cui composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate da apposito Regolamento.

CAPO I – PROCEDURE SELETTIVE PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

Art. 4 – Attivazione delle procedure selettive finalizzate alla chiamata

1. La proposta di attivazione della procedura di chiamata di cui al presente Capo è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche, specificando:
   a) la fascia alla quale si riferisce la procedura (prima o seconda fascia);
   b) il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

   ed eventualmente indicando:
   c) il numero massimo di pubblicazioni, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), L. 240/2010;
   d) la lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
   e) la tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto;
   f) i titoli di accesso il cui possesso è necessario per l'assolvimento di tale impegno.
2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura accademica, secondo quanto previsto dall'art. 2, nonché dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in merito alla coerenza dei criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite i

siti del MUR e dell'Unione europea ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.

5. Il bando specifica:
   a) il numero dei posti messi a concorso e la relativa fascia;
   b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
   c) la struttura accademica di afferenza e la sede prevalente di lavoro;
   d) le funzioni, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale;
   e) le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente solo per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
   f) i criteri specifici di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi e le modalità di selezione, che possono comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica, qualora i candidati non rivestano la qualifica di professore;
   g) l'eventuale richiesta di adeguata conoscenza di una lingua straniera e le modalità di accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
   h) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), L. 240/2010;
   i) l'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando;
   j) gli eventuali titoli di accesso il cui possesso è necessario per l'assolvimento di tale impegno;
   k) nel caso di posizioni per le quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.
6. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
   a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
   b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 210/1998 per il settore scientifico disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
   c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura selettiva;
   d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente Capo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
3. La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente Capo può essere riservata a candidati esterni all'Ateneo come definiti dall'art. 18, comma 4, L. 240/10, nel caso in cui la procedura sia finanziata a carico di progetti di ricerca che vincolano espressamente all'assunzione di tale categoria di personale.
4. La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente Capo per la chiamata di professori di prima fascia può essere riservata a candidati in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale di indizione a cui si riferisce la procedura, con esclusione dei professori di prima fascia già in servizio, ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter, L. 240/2010.

Art. 6 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Rettore nomina una Commissione di valutazione composta da tre componenti appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due componenti sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e un componente è indicato dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura.
2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.
3. Almeno due componenti della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un componente proveniente da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia è stabilita dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 7 – Procedura di valutazione delle candidature

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 6 procede alla valutazione comparativa delle candidature in relazione ai criteri di valutazione indicati nel bando e senza riferirsi all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:
   a) pubblicazioni scientifiche;
   b) curriculum;

c) attività didattica (ivi inclusa la prova didattica eventualmente prevista dal bando);
d) conoscenza di una lingua straniera, qualora richiesta dal bando;
e) attività in campo clinico, per i settori interessati, in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità e al grado di responsabilità della funzione.

2. Le eventuali prove didattiche, nei confronti dei candidati che non rivestono la qualifica di professore, e di accertamento della conoscenza della lingua straniera sono svolte in seduta pubblica. È facoltà della Commissione prevedere che la prova didattica sia svolta nella lingua straniera eventualmente richiesta dal bando.
3. Al termine dei lavori, la Commissione individua non più di tre candidati, comparativamente migliori in relazione ai criteri definiti nel bando: nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti.

Art. 8 – Termine della procedura di valutazione

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto rettorale di nomina della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, ai sensi dell'art. 6.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato, sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul portale di Ateneo.

Art. 9 – Delibera di chiamata

1. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso il Consiglio della struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, delibera di procedere o meno alla chiamata di uno dei candidati o, in caso di più posti, di un numero di candidati fino al numero dei posti banditi, tra i candidati individuati dalla Commissione, con voto della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la chiamata ai sensi del comma precedente, dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà, anche con riferimento all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto.
4. Qualora il candidato identificato dalla deliberazione di cui al precedente comma 2 rinunci all'assunzione, la struttura interessata può procedere alla chiamata di uno dei rimanenti candidati individuati dalla Commissione.

Art. 10 – Natura del rapporto di lavoro

1. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento, a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti, l'Università degli Studi di Trento procede all'assunzione del professore chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi della L. 240/2010.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4, della L. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla L. 210/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 10, della L. 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della L.

210/98 si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

CAPO II – PROCEDURE PER LA CHIAMATA DIRETTA NEI RUOLI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 12 – Finalità

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento mediante chiamata diretta in attuazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2011, e dell'art. 17, comma 125, della L. 127/1997.
2. Sulla base delle risorse disponibili deliberate dal Consiglio di amministrazione e delle ulteriori risorse di cui all'art. 2, comma 8, l'Ateneo utilizza l'istituto della chiamata diretta per realizzare i seguenti obiettivi:
   a) l'attrazione di studiosi di elevata reputazione internazionale per il potenziamento delle aree di ricerca e didattica ritenute strategiche;
   b) il reclutamento di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio.

Art. 13 – Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Capo comporta l'instaurazione di:
   a) rapporti di lavoro a tempo indeterminato come professori di prima e seconda fascia;
   b) rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato come ricercatori di cui all'art. 24 della L. 240/2010 e successive modifiche.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali vigenti in materia e, in particolare, a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 14 – Destinatari delle chiamate

1. Destinatari di chiamata diretta ai sensi del presente Capo sono:
   a) studiosi che ricoprono presso università straniere qualifica analoga a quella di professore di prima o seconda fascia ovvero di ricercatore;
   b) studiosi che siano risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio.

2. Non possono essere destinatari di chiamata diretta coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 15 – Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata diretta

1. Il Consiglio della struttura accademica identifica il possibile destinatario di chiamata diretta e ne propone la chiamata, in uno specifico ruolo, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, al Senato accademico, il quale verifica la coerenza della proposta con la programmazione e la disponibilità delle risorse necessarie. La proposta di chiamata diretta di ricercatori è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia.
2. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la proposta di chiamata dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà.
3. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, su richiesta del Senato accademico, individua tre referee, di cui almeno due esterni all'Università degli Studi di Trento, che sono chiamati a valutare l'idoneità del profilo dello studioso nel ruolo, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare richiesti. Non si richiede il parere dei referee nel caso di chiamate dirette di vincitori di progetti attribuiti dall'European Research Council.
4. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere esprime un motivato parere sulla proposta di chiamata, tenuto conto dei referaggi pervenuti.
5. Il Senato accademico, tenuto conto del parere espresso dal Comitato e del profilo dello studioso, si esprime sulla proposta di chiamata.
6. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio, nei confronti dei professori di prima e seconda fascia, ovvero una eventuale integrazione stipendiale rispetto al trattamento base, nei confronti dei ricercatori, attribuita ai sensi del successivo art. 28, comma 2, sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e delle valutazioni di merito effettuate dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere.

Art. 16 – Valutazione ed equiparazione dei profili

1. Nel caso di chiamata diretta di soggetti che ricoprono presso università straniere una qualifica analoga a quella di professore di prima fascia, di seconda fascia ovvero di ricercatore, l'equiparazione della posizione ricoperta all'estero con quella prevista dal sistema universitario italiano è effettuata dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, tenendo conto delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010. Il Comitato si esprime sulla base del ruolo e delle mansioni svolte all'estero dal candidato e della durata del periodo in cui esse sono state svolte. Con riferimento alla nomina a ricercatore, il Comitato verifica altresì che i candidati siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dagli artt. 22, 35 e 48.
2. Nel caso di chiamata diretta di studiosi risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere valuta la proposta di chiamata tenendo conto anche delle caratteristiche specifiche del contratto di ricerca, accertate ove necessario tramite richieste specifiche a referee o a rappresentanti ufficiali degli enti che hanno erogato il contratto, a condizione che i contratti siano di durata almeno triennale e non conclusisi da più di tre anni.
3. Nel caso di chiamata diretta di docenti o ricercatori dell'Università degli Studi di Trento che, collocati in posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di congedo ai sensi delle vigenti normative, rivestono un ruolo accademico analogo a quello di professore di prima o seconda fascia presso università straniere, la proposta di chiamata è possibile solo nei confronti di studiosi che abbiano maturato almeno tre anni continuativi di permanenza nella posizione ricoperta presso l'Università straniera.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Il reclutamento per chiamata diretta ai sensi del presente Capo è ammissibile fino alla misura del 50% dei posti in organico.
2. L'Ateneo può formulare specifiche proposte di chiamata ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 230/2005 e successive modifiche, in particolare nei confronti di:
   a) studiosi vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del MUR e non assimilabili a contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio;
   b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che

ricoprono da almeno un triennio una posizione accademica equipollente presso istituzioni universitarie o di ricerca estere;

sottoponendo al MUR la proposta di chiamata al fine del rilascio del previsto nulla osta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, commi 1, 2 e 5.

Qualora il MIUR conceda il nulla osta alla nomina, si procede alla medesima senza espressione del parere di cui all'art. 15, comma 4.

3. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, "Istruzione e Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 l'Ateneo può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'art. 1, comma 9, della L. 230/2005, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

CAPO III – PROCEDURE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI SENIOR

Art. 18 – Finalità

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022.

Art. 19 – Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Capo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della L. 240/2010, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, e successivi decreti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali con particolare riguardo a quelle

relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 20 – Tipologia e durata

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale, denominato "ricercatore senior", tramite la stipula di contratti, di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della L. 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 22. I titolari dei presenti contratti, nel terzo anno di contratto, sono valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, secondo quanto previsto dal successivo art. 69.

Art. 21 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente Capo è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia. Nel bando vengono individuati il settore concorsuale e l'eventuale profilo, specificato tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali dovranno essere condotte le attività di ricerca e di didattica, e il regime di impegno (tempo pieno o definito), nonché i criteri a cui si attiene la Commissione nella valutazione dei candidati. Potrà inoltre essere indicata l'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando.
2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura dallo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, nonché dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in merito alla coerenza dei criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite i siti del MUR e dell'Unione europea ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
5. Il bando specifica le attività, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale della posizione, nonché l'eventuale riconoscimento di una dotazione di fondi, strutture e servizi per la

conduzione dell'attività di ricerca.

6. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente solo per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. È possibile prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
7. Il bando richiede l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da accertarsi tramite prova orale contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni prevista dall'art. 24 del presente Capo.
8. Nel caso di posizioni per le quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il bando riporta l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.
9. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Art. 22 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di ricercatore senior di cui al presente Capo candidati di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, i quali abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della L. 240/2010, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero abbiano usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi di:
   a) contratti di ricercatore post-doc di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), del presente Capo; oppure
   b) contratti di cui all'art. 1, comma 14, della L. 230/2005; oppure
   c) assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della L. 449/1997, e successive modificazioni, o assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/1989, oppure
   d) analoghi contratti, assegni o borse in atenei e centri di ricerca stranieri.

   Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale di cui al presente comma, i servizi prestati nelle tipologie a), b), c) e d) possono essere cumulati.

2. In deroga al possesso del titolo di dottore di ricerca, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente Capo anche i soggetti in possesso del diploma di specializzazione medica, per i settori interessati e ove espressamente previsto dal bando.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. Sono altresì esclusi dalla partecipazione alle procedure i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i candidati i quali hanno in essere o sono stati titolari di assegni di ricerca o contratti ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 24, comma 3, lettere a) e b) della L. 240/2010, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, svolti presso l'Ateneo o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Art. 23 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore nomina una Commissione giudicatrice composta da tre componenti appartenenti al ruolo dei professori di prima e seconda fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due componenti sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e un componente è indicato dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura.
2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.
3. Almeno due componenti della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un componente proveniente da Università straniera, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere attesta inoltre la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima o di seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai

sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.

4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta:
   a. l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca;
   b. l'analogia dei "contratti, assegni o borse in atenei e centri di ricerca stranieri" ai contratti, assegni o borse di cui alle tipologie a), b) e c) elencate all'art. 22, comma 1 del presente Regolamento, tenendo conto delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
7. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 24 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli - ivi comprese tre lettere di presentazione sottoscritte da altrettanti esperti a scelta dei candidati - sul curriculum e sulla produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato). La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
2. La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MUR ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della L. 240/2010 ed eventualmente integrati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, come specificati nel bando. Costituisce, comunque, titolo preferenziale l'aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o

centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale.

3. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. È facoltà della Commissione effettuare tale discussione nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. A conclusione dei lavori, la Commissione indica non più di tre candidati idonei alla chiamata in relazione ai criteri definiti nel bando.

   La Commissione esprime le sue valutazioni senza riferirsi all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'art. 21, comma 7, del presente Regolamento.
4. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante:
   a) i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato nella prima fase;
   b) le valutazioni espresse nella seconda fase, ivi incluso il giudizio sulla prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Art. 25 – Termine della procedura di valutazione comparativa

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto rettorale di nomina della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, ai sensi dell'art. 23.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 26 – Delibera di chiamata

1. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso il Consiglio della struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, procede con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, alla chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.
3. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la chiamata ai sensi del comma precedente, dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà, anche in relazione all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto.
4. Qualora il candidato identificato dalla deliberazione di cui al precedente comma 2 rinunci all'assunzione, la struttura interessata può procedere alla chiamata di uno dei rimanenti idonei.

Art. 27 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. I contratti di ricercatore senior possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
2. Il periodo di prova è pari a 3 mesi. La valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura di afferenza.
3. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo pieno sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo definito sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1100 ore di lavoro annue, di cui al massimo 200 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti.
4. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio della struttura accademica in fase di programmazione delle attività didattiche, secondo la specifica normativa di Ateneo.
5. Il titolare di contratto assunto con regime di tempo pieno può transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime di tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il

regime prescelto per almeno un anno accademico.

Art. 28 – Trattamento economico

1. Per i titolari dei contratti di ricercatore senior, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno, elevato in misura pari al 30%.
2. Nel caso di contratti con regime di tempo pieno, il bando potrà prevedere un trattamento economico aggiuntivo, da definire all'atto della chiamata anche in relazione al particolare profilo scientifico del titolare del contratto, secondo parametri deliberati dalla struttura accademica contestualmente alla proposta di attivazione della procedura e successivamente approvati da parte del Senato accademico.
3. A fronte di eventuali incrementi stipendiali, le strutture accademiche utilizzano, a valere sulla programmazione, risorse rideterminate in maniera proporzionale al costo complessivo del contratto.
4. Il trattamento economico viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
6. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari, la cui durata non può superare complessivamente nel corso dell'anno i 45 giorni. I titolari dei contratti possono optare per l'utilizzo di congedi straordinari con il riconoscimento della retribuzione piena anche per la fruizione di congedi parentali, che sono retribuiti al 30% per la parte eccedente i 45 giorni.

Art. 29 – Regime di Incompatibilità

1. Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex art. 51 L. 449/1997 e art. 22 L. 240/2010, né con borse post laurea o post dottorato.
2. I dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

3. I titolari di contratti di cui al presente Capo in regime di tempo pieno possono svolgere incarichi ed attività esterne solo se di natura occasionale e se preventivamente autorizzati dal Rettore, previo nulla osta dei responsabili delle strutture di afferenza.
4. Ai titolari di contratti di cui al presente Capo in regime di tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo, nonché la titolarità di cariche societarie anche in spin-off e start-up di Ateneo.
5. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica di cui all'art. 23 della L. 240/2010 e relativi decreti e regolamenti attuativi solo se preventivamente autorizzati dal Direttore della struttura accademica presso cui operano.
6. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono in ogni caso partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.
7. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore della struttura accademica sentito il Consiglio della struttura, nella cui delibera vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Art. 30 – Norme transitorie e finali

1. Il servizio svolto ai sensi del presente Capo è equiparato ai fini della carriera al servizio svolto nel ruolo dei ricercatori di cui al capo V del D.P.R. 382/1980.
2. In deroga alle procedure di valutazione comparativa previste dal presente Capo, l'Ateneo può stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 con soggetti di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, i quali:
   a) siano destinatari di chiamata diretta di cui al Capo II del presente Regolamento;

   oppure:

   b) risultino selezionati direttamente da ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.

3. I contratti di cui al presente Capo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

CAPO IV – PROCEDURE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK

Art. 31 – Finalità

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022.

Art. 32 – Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Capo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della L. 240/2010 e successivi decreti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali con particolare riguardo a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 33 – Tipologia e durata

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale, denominato ricercatore *in tenure track*, tramite la stipula di contratti, di cui all'art. 24 della L. 240/2010, di durata complessiva di sei anni, non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 35. I titolari dei presenti contratti, a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, sono valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza del titolare, secondo quanto previsto dal successivo art. 70.

Art. 34 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente Capo è deliberata

dai Consigli delle strutture accademiche in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia. Nel bando vengono individuati il settore concorsuale e l'eventuale profilo, specificato tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali dovranno essere condotte le attività di ricerca e di didattica, e il regime di impegno (tempo pieno o definito), nonché i criteri a cui si attiene la Commissione nella valutazione dei candidati. Potrà inoltre essere indicata l'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando.

2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura dallo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, nonché dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in merito alla coerenza dei criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite i siti del MUR e dell'Unione europea ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
5. Il bando specifica le attività, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale della posizione, nonché l'eventuale riconoscimento di una dotazione di fondi, strutture e servizi per la conduzione dell'attività di ricerca.
6. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente solo per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. È possibile prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
7. Il bando richiede l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da accertarsi tramite prova orale contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni prevista dall'art. 37 del presente Capo.
8. Nel caso di posizioni per le quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il bando riporta l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

9. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Art. 35 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di ricercatore *in tenure track* di cui al presente Capo candidati di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. In deroga al possesso del titolo di dottore di ricerca, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente Capo anche i soggetti in possesso del diploma di specializzazione medica, per i settori interessati e ove espressamente previsto dal bando.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. Sono altresì esclusi dalla partecipazione alle procedure i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Capo.
5. L'Ateneo potrà bandire procedure riservate a candidati in possesso dei requisiti identificati nell'articolo 2, comma 6, oppure nell'articolo 43, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 36 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore nomina una Commissione giudicatrice composta da tre componenti appartenenti al ruolo dei professori di prima e seconda fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due componenti sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e un componente è indicato dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura.
2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.

3. Almeno due componenti della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un componente proveniente da Università straniera, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere attesta inoltre la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima o di seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 37 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli - ivi comprese tre lettere di presentazione sottoscritte da altrettanti esperti a scelta dei candidati - sul curriculum e sulla produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato). La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
2. La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MUR ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della L. 240/2010 ed eventualmente integrati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, come specificati nel bando. Costituisce, comunque, titolo preferenziale l'aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale.
3. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la

Commissione. È facoltà della Commissione effettuare tale discussione nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. A conclusione dei lavori, la Commissione indica non più di tre candidati idonei alla chiamata in relazione ai criteri definiti nel bando.

La Commissione esprime le sue valutazioni senza riferirsi all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'art. 34, comma 7, del presente Regolamento.

4. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante:
   a) i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato nella prima fase;
   b) le valutazioni espresse nella seconda fase, ivi incluso il giudizio sulla prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Art. 38 – Termine della procedura di valutazione comparativa

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto rettorale di nomina della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, ai sensi dell'art. 36.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 39 – Delibera di chiamata

1. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso il Consiglio della struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati e degli

elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, procede con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, alla chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.

3. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la chiamata ai sensi del comma precedente, dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà, anche in relazione all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto.
4. Qualora il candidato identificato dalla deliberazione di cui al precedente comma 2 rinunci all'assunzione, la struttura interessata può procedere alla chiamata di uno dei rimanenti idonei.
5. Il contratto con il soggetto identificato dalla deliberazione di cui al precedente comma 2 è stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale in relazione alla struttura accademica interessata.

Art. 40 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. I contratti di ricercatore *in tenure track* possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
2. Il periodo di prova è pari a 3 mesi. La valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura di afferenza.
3. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo pieno sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo definito sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1100 ore di lavoro annue, di cui al massimo 200 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti.
4. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio della struttura accademica in fase di programmazione delle attività didattiche, secondo la specifica normativa di Ateneo.
5. Il titolare di contratto assunto con regime di tempo pieno può transitare, per gli anni accademici successivi

a quello della presa di servizio, al regime di tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Art. 41 – Trattamento economico

1. Per i titolari dei contratti di ricercatore *in tenure track*, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno, elevato in misura pari al 30%.
2. Nel caso di contratti con regime di tempo pieno, il bando potrà prevedere un trattamento economico aggiuntivo, da definire all'atto della chiamata anche in relazione al particolare profilo scientifico del titolare del contratto, secondo parametri deliberati dalla struttura accademica contestualmente alla proposta di attivazione della procedura e successivamente approvati da parte del Senato accademico.
3. A fronte di eventuali incrementi stipendiali, le strutture accademiche utilizzano, a valere sulla programmazione, risorse rideterminate in maniera proporzionale al costo complessivo del contratto.
4. Il trattamento economico viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
6. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari, la cui durata non può superare complessivamente nel corso dell'anno i 45 giorni. I titolari dei contratti possono optare per l'utilizzo di congedi straordinari con il riconoscimento della retribuzione piena anche per la fruizione di congedi parentali, che sono retribuiti al 30% per la parte eccedente i 45 giorni.
7. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo del presente comma, ai contratti di cui al presente Capo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al presente Capo, il

periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 70, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al presente Capo possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

8. Ai fini della durata del rapporto instaurato con i titolari dei contratti di cui al presente Capo, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Art. 42 – Regime di Incompatibilità

1. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. I titolari di contratti di cui al presente Capo in regime di tempo pieno possono svolgere incarichi ed attività esterne solo se di natura occasionale e se preventivamente autorizzati dal Rettore, previo nulla osta dei responsabili delle strutture di afferenza.
4. Ai titolari di contratti di cui al presente Capo in regime di tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo, nonché la titolarità di cariche societarie anche in spin-off e start-up di Ateneo.
5. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica di cui all'art. 23 della L. 240/2010 e relativi decreti e regolamenti attuativi solo se preventivamente autorizzati dal Direttore della struttura accademica presso cui operano.
6. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono in ogni caso partecipare alle commissioni d'esame di

profitto e alle commissioni di laurea.

7. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore della struttura accademica sentito il Consiglio della struttura, nella cui delibera vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Art. 43 – Norme transitorie e finali

1. In deroga alle procedure di valutazione comparativa previste dal presente Capo, l'Ateneo può stipulare contratti di ricercatore *in tenure track* ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L. 240/2010 con soggetti di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, i quali:
   a) siano destinatari di chiamata diretta di cui al Capo II del presente Regolamento;

   oppure:

   b) risultino selezionati direttamente da ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
2. I contratti di cui al presente Capo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
3. Fino al 31 dicembre 2026 su richiesta del ricercatore *in tenure track* è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
   a) un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore post-doc ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia di cui al presente articolo avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
   b) un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010.
4. Fino al 31 dicembre 2026, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato post-doc ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della

Legge n. 240 del 2010 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240 del 2010.

5. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 2 si continuano ad applicare i criteri contenuti nel DM 344/2011.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

CAPO V – PROCEDURE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI POST-DOC

Art. 44 – Finalità

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010.

Art. 45 – Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Capo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della L. 240/2010 e successivi decreti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali con particolare riguardo a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 46 – Tipologia e durata

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale, denominato "ricercatore post-doc", tramite la stipula di contratti, di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della L. 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, secondo quanto previsto dal successivo art. 54.

Art. 47 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente Capo è deliberata

dai Consigli delle strutture accademiche in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia. Nel bando vengono individuati il settore concorsuale e l'eventuale profilo, specificato tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali dovranno essere condotte le attività di ricerca e di didattica, nonché i criteri a cui si attiene la Commissione nella valutazione dei candidati. Potrà inoltre essere indicata l'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando. Nel caso di contratti di ricercatore di cui al presente Capo, può essere prevista l'afferenza anche esclusiva del titolare del contratto a un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto.

2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura dallo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, nonché dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in merito alla coerenza dei criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite i siti del MUR e dell'Unione europea ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
5. Il bando specifica le attività, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale della posizione, nonché l'eventuale riconoscimento di una dotazione di fondi, strutture e servizi per la conduzione dell'attività di ricerca.
6. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente solo per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. È possibile prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
7. Il bando richiede l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da accertarsi tramite prova orale contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni prevista dall'art. 50 del presente Capo.
8. Nel caso di posizioni per le quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il bando riporta l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio

richiesto per lo svolgimento di tale attività.

9. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Art. 48 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di ricercatore post-doc di cui al presente Capo candidati di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. In deroga al possesso del titolo di dottore di ricerca, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente Capo anche i soggetti in possesso del diploma di specializzazione medica, per i settori interessati e ove espressamente previsto dal bando.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. Sono altresì esclusi dalla partecipazione alle procedure i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i candidati i quali hanno in essere o sono stati titolari di assegni di ricerca o contratti ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 24, comma 3, lettere a) e b) della L. 240/2010, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, svolti presso l'Ateneo o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Art. 49 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore nomina una Commissione giudicatrice composta da tre componenti appartenenti al ruolo dei professori di prima e seconda fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. I tre

componenti sono indicati dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura tramite delibera assunta in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, attestante il rispetto dei criteri per la scelta dei commissari definiti dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere.

2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.
3. Almeno due componenti della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un componente proveniente da Università straniera, la struttura accademica attesta inoltre la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima o di seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca.
7. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 50 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato). La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

2. La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della L. 240/2010 ed eventualmente integrati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, come specificati nel bando. Costituisce, comunque, titolo preferenziale l'aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale.
3. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. È facoltà della Commissione effettuare tale discussione nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. A conclusione dei lavori, la Commissione indica non più di due candidati idonei alla chiamata in relazione ai criteri definiti nel bando.

   La Commissione esprime le sue valutazioni senza riferirsi all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'art. 47, comma 7, del presente Regolamento.
4. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante:
   a) i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato nella prima fase;
   b) le valutazioni espresse nella seconda fase, ivi incluso il giudizio sulla prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Art. 51 – Termine della procedura di valutazione comparativa

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto rettorale di nomina della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, ai sensi dell'art. 49.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 52 – Delibera di chiamata

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso il Consiglio della struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, procede con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, alla chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.
3. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la chiamata ai sensi del comma precedente, dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso eventualmente afferirà, anche in relazione all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto.
4. Qualora il candidato identificato dalla deliberazione di cui al precedente comma 2 rinunci all'assunzione, la struttura interessata può procedere alla chiamata del rimanente idoneo.

Art. 53 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. I contratti di ricercatore post-doc possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
2. Il periodo di prova è pari a 3 mesi. La valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura di afferenza.
3. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo pieno sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo definito sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1100 ore di lavoro annue, di cui al massimo 200 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti.
4. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio della struttura accademica in fase di

programmazione delle attività didattiche, secondo la specifica normativa di Ateneo.

5. Nel caso di contratti di cui al presente Capo, attivati ai sensi dell'art. 2, comma 8, il titolare dello stesso può essere esonerato dall'obbligo di attività didattica frontale o equivalente. Qualora esonerato, il ricercatore non può essere autorizzato a partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica, di cui all'art. 23 della L. 240/2010, di cui al successivo art. 56, comma 5.
6. Il titolare di contratto assunto con regime di tempo pieno può transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime di tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Art. 54 – Proroga dei contratti di ricercatore post-doc

1. I contratti di ricercatore post-doc possono essere prorogati una sola volta per soli due anni, per una durata complessiva non superiore a cinque anni, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte.
2. Coerentemente con la programmazione, il Consiglio della struttura accademica interessata può, con il consenso del titolare, proporre, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.
3. L'attività di ricerca e di didattica svolta dal titolare nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata dal Consiglio della struttura accademica interessata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR emanato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010.
4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere. Nel caso in cui il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere non accolga la proposta, il Senato accademico è chiamato a deliberare in merito all'eventuale proroga.

Art. 55 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di ricercatore post-doc è stabilito nella misura del 100% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a seconda del regime di

impegno.

2. Nel caso di contratti con regime di tempo pieno, il bando potrà prevedere un trattamento economico aggiuntivo, da definire all'atto della chiamata anche in relazione al particolare profilo scientifico del titolare del contratto, secondo parametri deliberati dalla struttura accademica contestualmente alla proposta di attivazione della procedura e successivamente approvati da parte del Senato accademico.
3. A fronte di eventuali incrementi stipendiali, le strutture accademiche utilizzano, a valere sulla programmazione, risorse rideterminate in maniera proporzionale al costo complessivo del contratto.
4. Il trattamento economico viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
6. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari, la cui durata non può superare complessivamente nel corso dell'anno i 45 giorni. I titolari dei contratti possono optare per l'utilizzo di congedi straordinari con il riconoscimento della retribuzione piena anche per la fruizione di congedi parentali, che sono retribuiti al 30% per la parte eccedente i 45 giorni.

Art. 56 – Regime di Incompatibilità

1. Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex art. 51 L. 449/1997 e art. 22 L. 240/2010, né con borse post laurea o post dottorato.
2. I dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. I titolari di contratti di cui al presente Capo in regime di tempo pieno possono svolgere incarichi ed attività esterne solo se di natura occasionale e se preventivamente autorizzati dal Rettore, previo nulla osta dei responsabili delle strutture di afferenza.
4. Ai titolari di contratti di cui al presente Capo in regime di tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo, nonché la titolarità di cariche societarie anche in spin-off

e start-up di Ateneo.

5. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica di cui all'art. 23 della L. 240/2010 e relativi decreti e regolamenti attuativi solo se preventivamente autorizzati dal Direttore della struttura accademica presso cui operano.
6. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono in ogni caso partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.
7. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore della struttura accademica sentito il Consiglio della struttura, nella cui delibera vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Art. 57 – Norme transitorie e finali

1. Il servizio svolto ai sensi del presente Capo è equiparato ai fini della carriera al servizio svolto nel ruolo dei ricercatori di cui al capo V del D.P.R. 382/1980.
2. In deroga alle procedure di valutazione comparativa previste dal presente Capo, l'Ateneo può stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 con soggetti di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, i quali:
   a) siano destinatari di chiamata diretta di cui al Capo II del presente Regolamento;

   oppure:

   b) risultino selezionati direttamente da ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
3. I contratti di cui al presente Capo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

CAPO VI – PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

Art. 58 – Definizione

1. Ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010, nell'ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a programmi di ricerca, l'Università eroga gli "assegni di ricerca" con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.

Art. 59 – Modalità di attivazione dell'assegno di ricerca

1. La richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca è presentata all'organo competente della struttura accademica da un professore o ricercatore, interno alla struttura stessa, che sia responsabile del programma su cui sarà attivato l'assegno e che svolgerà la funzione di tutor dell'assegnista.
2. L'organo competente della struttura accademica interessata delibera l'attivazione di assegni di ricerca attraverso due modalità:
   a) la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti:
   b) la pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, che preveda la presentazione direttamente da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni.
3. Per entrambe le tipologie di bando, la richiesta di attivazione deve indicare:
   a) eventuale programma di ricerca, l'area scientifica di interesse della ricerca; possono essere indicati i settori scientifico-disciplinari nel numero massimo di tre, di cui un settore scientifico-disciplinare di riferimento e fino ad un massimo di due settori aggiuntivi;
   b) il professore o ricercatore responsabile interno del programma con funzione di tutor;
   c) la specificazione della durata del programma (che non deve superare la durata del contratto del tutor);
   d) la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca;
   e) le fonti di finanziamento sulle quali graverà il costo dell'assegno.
4. Una quota di assegni di ricerca può essere riservata a studiosi italiani o stranieri, che hanno conseguito

all'estero il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, ovvero a studiosi stranieri in possesso di un titolo accademico estero, che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.

5. L'Ateneo bandisce assegni di ricerca in favore di studiosi/e a rischio che presentano richiesta di protezione alle competenti autorità, previa delibera di disponibilità delle strutture accademiche e a fronte di copertura finanziaria.

Art. 60 – Requisiti dei candidati

1. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di cui al successivo art. 54 comma 1.
2. Il titolo di dottore di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero, qualora previsto dal bando, può costituire requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione. In assenza di tale previsione, i suddetti titoli costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Nel caso in cui il bando richieda obbligatoriamente il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, l'assegno sarà qualificato come "assegno di ricerca post-dottorato".

Art. 61 – Modalità di selezione

1. Il conferimento degli assegni per la collaborazione ai programmi di ricerca avviene mediante bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito di Ateneo e della struttura accademica interessata, nonché su appositi siti del Ministero competente e dell'Unione Europea.
2. Il bando per l'attivazione di assegni di ricerca deve contenere:
   a) l'individuazione dell'eventuale programma di ricerca, l'area scientifica di interesse della ricerca ed eventualmente i settori scientifico-disciplinari nel numero massimo di tre, di cui un settore scientifico-disciplinare di riferimento e fino ad un massimo di due settori aggiuntivi;
   b) la precisazione dell'importo annuo dell'assegno e l'indicazione delle modalità di pagamento;
   c) il professore o ricercatore responsabile del programma con funzione di tutor;
   d) la durata del programma;
   e) la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di

ricerca.

3. Dalla data di pubblicazione del bando con le modalità di cui al comma 1, decorrono non meno di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. La selezione avviene per titoli ed eventuale colloquio, anche in videoconferenza.
5. A tal fine il Direttore della struttura accademica che bandisce l'assegno nomina una Commissione composta da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori. La stessa può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.
6. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla stessa Commissione, nel rispetto di eventuali criteri di preferenza indicati dal bando.
7. La Commissione attribuisce un giudizio finale ai candidati e formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una o più graduatorie, una per ogni area scientifica d'interesse.
8. Le graduatorie sono pubblicate sul sito dell'Università di Trento e della struttura accademica interessata.
9. L'Ateneo può stipulare un contratto per assegno di ricerca con il vincitore di una selezione svolta, previo assenso dell'Ateneo, presso altri Enti o Organizzazioni oppure svolta nell'ambito dell'ammissione a un corso di dottorato come previsto dal DM n. 45/2013 art. 8, comma 3 e come indicato nei rispettivi bandi.

Art. 62 – Contratto

1. Il candidato o i candidati risultati vincitori stipulano con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell'art. 22, L. 240/2010.
2. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
3. I compiti del titolare dell'assegno sono svolti sotto la direzione del responsabile del programma (tutor).
4. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei compiti previsti dal contratto di cui al precedente comma 1, il titolare dell'assegno può richiedere al Direttore della struttura accademica di riferimento, previo parere favorevole del proprio tutor, apposita autorizzazione per svolgere ulteriori limitate attività o per la frequenza di master universitario con borsa, purché non precluda il regolare svolgimento della ricerca, salve le incompatibilità previste per i dottorandi.

Art. 63 – Importo dell'assegno

1. Salvo differente indicazione stabilita con apposito decreto ministeriale, l'importo dell'assegno è determinato nel minimo e nel massimo con delibera del Senato accademico, che disciplina altresì l'eventuale graduazione degli aumenti per scaglioni in ragione di determinati requisiti. Su richiesta motivata connessa a convenzioni o programmi europei e internazionali il Senato accademico può concedere la deroga al limite massimo fissato alla retribuzione.
2. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate salvo sospensione disposta a seguito di motivata segnalazione del tutor.
3. Al termine della ricerca, il titolare dell'assegno è tenuto a redigere una relazione finale, validata dal responsabile (tutor) e approvata dall'organo della struttura accademica, cui spetta la valutazione dell'attività svolta e l'archiviazione della relazione stessa.

Art. 64 – Durata e rinnovi

1. Gli assegni di ricerca possono avere durata compresa tra 1 e 3 anni.
2. L'organo competente della struttura accademica presso cui si svolge la collaborazione può deliberarne il rinnovo, tenendo conto dei risultati conseguiti dal titolare dell'assegno e compatibilmente con la disponibilità finanziaria. I rinnovi degli assegni non possono avere durata inferiore all'anno. Esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale, i rinnovi degli assegni possono avere durata compresa tra 6 mesi e un anno.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, L. 240/2010, non può comunque essere superiore a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, titolare degli assegni di cui al presente Regolamento e dei contratti di cui all'art. 24, L. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 L. 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 65 – Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, applicando altresì il regime fiscale e previdenziale previsto dall'art. 22, comma 6, L. 240/2010.

Art. 66 – Divieto di cumulo

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Art. 67 – Incompatibilità

1. Non può accedere agli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento, il personale di ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR 382/1980.
2. Il titolare dell'assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche e/o enti privati, anche se a tempo parziale, viene collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.
3. Non possono altresì partecipare al bando per l'attribuzione di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che conferisce l'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master con borsa, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
5. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti e l'assenza di elementi di

incompatibilità.

Art. 68 – Risoluzione del rapporto

1. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. da parte del titolare dell'assegno, segnalato motivatamente dal tutor al Direttore della struttura accademica.
2. In caso di recesso dal contratto, l'assegnista è tenuto a darne un preavviso pari a non meno di 30 giorni.

CAPO VII – PROCEDURE VALUTATIVE DI PROGRESSIONE DI CARRIERA

Art. 69 – Valutazione dei titolari dei contratti di ricercatore senior di cui all'art. 20 del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato

1. Nel terzo anno di contratto di ricercatore senior di cui al capo III del presente Regolamento, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 24 comma 5, L. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda le attività di ricerca e di didattica svolte dal titolare nell'ambito del contratto di ricercatore senior di cui al capo III del presente Regolamento. Il titolare del contratto produce al Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche, le attestazioni relative all'attività didattica e i titoli relativi all'attività di ricerca utili ai fini della valutazione. Il Comitato acquisisce il parere espresso su tali attività dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del titolare e da referee esterni a tal fine identificati dallo stesso Comitato. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il titolare ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto. Nell'ipotesi in cui il contratto sia stato conferito in quanto il titolare è risultato vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.
3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale

individuati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere nell'ambito dei criteri fissati con decreto del MIUR ai sensi dell'art. 24, comma 5, L. 240/2010. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

Art. 70 – Valutazione dei titolari dei contratti di ricercatore in tenure track di cui all'art. 33 del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di ricercatore *in tenure track* di cui al capo IV del presente Regolamento, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 comma 5, L. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.
2. Il titolare del contratto richiede alla struttura di afferenza l'avvio della procedura di valutazione non prima di 4 mesi antecedenti la conclusione del terzo anno.
3. La valutazione di cui al comma 1 riguarda le attività di ricerca e di didattica svolte dal titolare nell'ambito del contratto di ricercatore *in tenure track* di cui al capo IV del presente Regolamento. Il titolare del contratto produce al Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche, le attestazioni relative all'attività didattica e i titoli relativi all'attività di ricerca utili ai fini della valutazione. Il Comitato acquisisce il parere espresso su tali attività dalla struttura accademica di afferenza del titolare e da referee esterni a tal fine identificati dallo stesso Comitato. Nell'ipotesi in cui il contratto sia stato conferito in quanto il titolare è risultato vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.
4. Il parere della struttura accademica di afferenza è espresso anche in relazione a una prova didattica nell'ambito del settore concorsuale di riferimento, da svolgere di fronte al Consiglio della struttura, in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, che al termine esprime un motivato giudizio sulla prova medesima.

5. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere nell'ambito dei criteri fissati con decreto del MUR ai sensi dell'art. 24, comma 5, L. 240/2010. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
6. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.

Art. 71 – Valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

1. Fino al 31 dicembre 2025, il Senato accademico può effettuare la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, L. 240/2010. A tal fine, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere definisce i criteri generali per l'individuazione dei candidati da parte delle strutture accademiche da sottoporre a valutazione.
2. I Consigli delle strutture accademiche, in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, individuano, tenuto conto delle risorse loro assegnate a tale scopo e secondo le modalità stabilite dal Senato accademico, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 7 del presente Regolamento, i candidati proposti per la chiamata, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere ai sensi del comma 1.
3. La delibera di individuazione dei candidati proposti per la chiamata è assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia.
4. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere esprime, con riferimento alla proposta di chiamata, un motivato parere in merito all'applicazione dei criteri generali di cui al comma 1 nella valutazione dei candidati effettuata dal Consiglio della struttura accademica.
5. Il Senato accademico, tenuto conto del parere espresso dal Comitato e del profilo del candidato, delibera in merito alla chiamata del candidato nel ruolo di professore di seconda fascia.

Art. 72 – Valutazione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia

1. Fino al 31 dicembre 2025, il Senato accademico può effettuare la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, L. 240/2010 per le funzioni di professore di prima fascia. A tal fine, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere definisce i criteri generali per la valutazione dei candidati da parte delle strutture accademiche.
2. I Consigli delle strutture accademiche deliberano, in composizione ristretta ai professori di prima fascia, le proposte di attivazione di posizioni di professore di prima fascia in un particolare settore concorsuale in cui sia presente almeno un abilitato per le funzioni di professore di prima fascia in servizio nell'Ateneo, con eventuale specificazione di un settore scientifico disciplinare.
3. L'attivazione della procedura valutativa è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura accademica, nonché del rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 7, del presente Regolamento. Dell'avvio della procedura viene data pubblicità a ogni effetto giuridicamente rilevante tramite avviso rettorale pubblicato sul portale di Ateneo, nonché di regola tramite posta elettronica inviata all'indirizzo istituzionale di Ateneo dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempio indeterminato in possesso di abilitazione nel settore concorsuale nel quale è indetta la procedura, come risultanti dalla banca dati MIUR consultata alla data di indizione della medesima. I professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo in possesso dell'abilitazione nel settore concorsuale nel quale è indetta la procedura possono presentare domanda di partecipazione entro il termine indicato nell'avviso rettorale, comunque non inferiore a dieci giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul portale di Ateneo, con le modalità ivi indicate.
4. Le strutture accademiche valutano i candidati sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere ai sensi del comma 1. La valutazione tiene conto dei pareri espressi su tutti i candidati da almeno tre studiosi di riconosciuto valore internazionale che ricoprano la posizione di professore ordinario o equivalente, esperti nelle aree di ricerca dei candidati, designati dal

Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere. Il Comitato acquisisce i pareri degli studiosi e li trasmette in forma anonima al Direttore della struttura.

5. La delibera di individuazione del candidato proposto per la chiamata è assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio in composizione ristretta ai professori di prima fascia.
6. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere esprime, con riferimento alla proposta di chiamata, un motivato parere in merito all'applicazione dei criteri generali di cui al comma 1 nella valutazione dei candidati effettuata dal Consiglio della struttura accademica.
7. Il Senato accademico, tenuto conto del parere espresso dal Comitato e del profilo del candidato, delibera in merito alla chiamata del candidato nel ruolo di professore di prima fascia.

Art. 73 – Norme transitorie e finali

1. Non possono essere destinatari di chiamata ai sensi degli artt. 71 e 72 del presente Regolamento coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
2. In deroga ai termini previsti nel presente Regolamento, il Senato accademico può deliberare l'adozione di termini inferiori per specifiche procedure, in presenza di motivi di necessità e urgenza, rispettando comunque i termini minimi disposti da norme di legge.
3. A decorrere dall'adozione del decreto di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari previsto dall'art. 15, comma 1 della L. 240/2010, i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.
4. Essendo previsto presso l'Università di Trento, in applicazione dell'art. 18 del D.L 67/97, il rimborso delle spese legali ai professori e ricercatori convenuti in giudizio in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusisi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, anche ai professori e ricercatori dipendenti dell'Università di Trento, chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici, sono riconosciute le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con l'attività di cui al presente Regolamento.

5. Alle procedure attivate con delibera del Senato accademico antecedentemente alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento nel testo da ultimo modificato con D.R. n. 168 del 9 febbraio 2022.